

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA****CONCORSO 10 novembre 2005**

Concorso pubblico, per titoli, a undici posti per l'accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di Polizia Penitenziaria.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Vista la legge 15 maggio 1997, un 27, e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto l'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 concernente il «Regolamento recante modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l'accesso ai Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, un 46, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali;

Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Considerata l'attuale dotazione organica femminile dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 221 del 22 settembre 2005 relativo all'autorizzazione di

assunzione di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, in deroga al divieto di assunzioni, tra le quali n. 180 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria;

Ritenuta la necessita' di dover bandire un concorso pubblico, per l'accesso di undici atlete nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria femminile;

Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilita' gestionale del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;

Decreta:

Art. 1.

Posti disponibili per l'assunzione

1. E' indetto un pubblico concorso per titoli a undici posti per l'accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria femminile.

2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel modo seguente:

n. 1 atleta disciplina «atletica leggera - specialita' lancio del martello»;

n. 1 atleta disciplina «atletica leggera - specialita' lancio del giavellotto»;

n. 1 atleta disciplina «atletica leggera - specialita' velocita' e ostacoli (distanze piane e con ostacoli fino a 400 metri)»;

n. 1 atleta disciplina «atletica leggera - specialita' salti e prove multiple»;

n. 1 atleta disciplina «pattinaggio su ghiaccio - specialita' artistico»;

n. 1 atleta disciplina «triathlon - specialita' triathlon olimpico, sprint, aquathlon e duathlon»;

n. 1 atleta disciplina «taekwondo - categoria 55 kg»;

n. 1 atleta disciplina «lotta - categoria 55 kg»;

n. 1 atleta disciplina «nuoto - specialita' stile a rana e stile misto»;

n. 1 atleta disciplina «ciclismo - specialita' pista»;

n. 1 atleta disciplina «sport equestri - specialita' concorso completo di equitazione».

3. Le vincitrici del concorso sono nominate agenti di Polizia penitenziaria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso le candidate devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) il godimento dei diritti civili e politici;

c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;

d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato dall'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 comma 2 del decreto legislativo

del 30 ottobre 1992, n. 443;

f) essere stata riconosciuta, da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I. per la quale si concorre;

g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, in conformita' di quanto previsto dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e in particolare:

A) Requisiti psico-fisici:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) altezza non inferiore a cm. 161. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;

4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno;

5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binauricolare entro il 20%);

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:

devono essere presenti i dodici denti frontali superiori ed inferiori;

e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori;

gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi.

Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

B) Requisiti attitudinali:

1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilita';

2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;

3) una capacita' intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di esecuzione e delle qualita' attentive;

4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono state espulse dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Sono escluse dal concorso le candidate non in possesso dei requisiti previsti nonche' le candidate che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali.

4. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i requisiti di moralita' e condotta delle candidate e gli ulteriori requisiti per la partecipazione al concorso, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

6. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma sara' disposta, con decreto motivato del Direttore Generale della Direzione generale del Personale e della Formazione, l'esclusione della candidata al concorso. Detta esclusione potra' avvenire in qualunque momento.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte dalle interessate e redatte su carta semplice devono essere spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio III Concorsi Polizia Penitenziaria - largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere spedite entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami».

3. Le aspiranti, nella domanda dovranno dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile);

b) la data e il comune di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il godimento dei diritti politici e civili nonche' il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di procedimenti penali pendenti a carico. In caso contrario dovra' indicare le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti;

g) il possesso del titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui e' stato conseguito;

h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere stata riconosciuta, da parte del Comitato olimpico nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina sportiva per la quale si concorre.

4. Le domande sottoscritte dalle candidate, dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di comunicare tempestivamente, a mezzo di raccomandata, le

eventuali variazioni dello stesso.

5. L'Amministrazione Penitenziaria non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, un 96, i dati personali forniti dalle concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica della concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. L'interessata gode dei diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione. Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio Concorsi polizia penitenziaria.

Art. 5.

Categorie dei titoli ammessi a valutazione

e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse

1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.

A) Categoria I.

Speciali riconoscimenti fino a punti 210.

Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:

- 1) medaglia ai Giochi olimpici fino a punti 30;
- 2) medaglia ai Campionati mondiali fino a punti 25;
- 3) record mondiale punti 25;
- 4) vincitore di Coppa del mondo punti 20;
- 5) medaglia ai Campionati europei fino a punti 15;
- 6) record europeo punti 15;
- 7) vincitore di Coppa europea punti 12;
- 8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo fino a punti 12;
- 9) campione italiano punti 12;
- 10) record italiano punti 15;
- 11) vincitore di Coppa Italia punti 10;

12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria da punti 6 a punti 10;

13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria fino a punti 5.

B. Categoria II.

Titoli di studio e abilitazione professionale:

1) diploma di laurea punti 2;

a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5;

b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;

2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado punti 1;

3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1.

I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra loro.

2. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 6 predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, nominata dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' composta da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, dal responsabile dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima.

3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 7.

Accertamenti psicofisici

1. Le candidate non escluse dalla partecipazione al concorso sono tenute a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.

2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione Penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione economica C2.

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici la candidata e' sottoposta ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

5. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della Giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.

6. Avverso il giudizio di non idoneita', la candidata puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

7. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.

8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Art. 8.

Accertamenti attitudinali

1. Le candidate che risultano idonee agli accertamenti psico-fisici sono sottoposte ad un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

2. La Commissione esaminatrice che procede agli accertamenti attitudinali e' composta un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2, in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, alla candidata e' proposta, dalla Commissione di cui al precedente comma 2, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.

4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.

5. Avverso al giudizio di non idoneita', la candidata puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.

7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede

di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Art. 9.

Graduatoria

1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dall'art. 6, forma le graduatorie di merito relativa alle singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 5, conseguito da ciascuna candidata.

2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, vengono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarate le vincitrici e le idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 10.

Pubblicazione graduatoria

1. Le graduatorie delle vincitrici e delle idonee sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.

2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina e assegnazione

Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, le vincitrici del concorso sono nominate agenti del Corpo di polizia penitenziaria, ed assegnate al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.

Art. 12.

Documentazione amministrativa

1. Le candidate risultate idonee agli accertamenti psicofisici ed attitudinali dovranno consegnare al personale in sede, due modelli appositamente predisposti da questa amministrazione:

a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte dalla candidata, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identita', con il quale attesti il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

medesima.

2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia.

3. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal presente bando, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al punto 1 del presente articolo, implichera' la decadenza della nomina.

Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative.

Roma, 5 ottobre 2005

Il direttore generale: Sparacia

13.10.2005 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 11:10:33

Stampa

Chiudi